

STUDIO LEGALE  
AVV. TANIA GENTILE  
AVV. WALTER MICELI  
AVV. FABIO GANCI  
Via A. Scatolone n.9, 86100 Campobasso  
Tel. 0874/1961896  
Email: avvtaniagentile2@gmail.com  
Pec avvgaetanagentile@puntopec.it

**TRIBUNALE DI LARINO**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

Per il Signor **Antonio D'ERRICO**, cf DRRNTN80D17H926F, nato il 17/4/1980, in San Giovanni Rotondo (FG), residente in San Giacomo degli Schiavoni (CB), alla Via Martiri della Resistenza n. 12, rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, nonché allegata alla busta contenente il presente atto ed inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dagli Avv.ti **Walter Miceli**, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, fax 0916419038, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, **Fabio Ganci**, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, fax 0916419038, PEC fabioganci@pecavvpa.it, e **Tania Gaetana GENTILE**, CF. GNTTGT77R43F257O, faxtel 08741961896, PEC avvgaetanagentile@puntopec.it, elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Angelo Scatolone n.9 presso e nello studio dell'Avv. Tania Gaetana Gentile. Gli Avvocati **Fabio Ganci, Walter Miceli e Tania Gaetana GENTILE** dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* ai seguenti numeri di fax, 0916419038 e 0874/1961896, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: *fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it, avvgaetanagentile@puntopec.it*

- ricorrente -

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588 con sede in Roma, a Viale Trastevere, 76;



**NEI CONFRONTI DI**

- **tutti i soggetti risultanti inseriti come personale ATA della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle graduatorie della III fascia d'istituto della Provincia di Campobasso, valide per il gli aa.ss. 2021/2024**, che, in virtù della valutazione per intero del servizio militare di leva ed del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva (dunque del riconoscimento al ricorrente di 6 punti in più rispetto al suo punteggio attuale nelle graduatorie d'istituto in cui è inserito), sarebbero scavalcati in graduatoria.

\*\*\*

**OGGETTO: Riconoscimento del diritto del ricorrente alla valutazione per intero del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina.**

\*\*\*

**FATTO**

1. Il Sig. Antonio D'ERRICO, nel prosieguo chiamato ricorrente, è un assistente tecnico assunto con contratto a tempo determinato per l'a.s. 2023/24 presso l'I.I.S.S. E. Majorana di Termoli (CB), incluso nelle graduatorie per concorso per titoli assistente tecnico – Decreto n. 29 del 19/4/2023 I Fascia (All.)
2. **Il ricorrente ha conseguito il titolo di studio valido per l'accesso al suo profilo professionale in data 13/7/1999 (All.), ossia prima della prestazione, nell'anno 2001, del servizio militare di leva (All.).**
3. **Il medesimo ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento della Graduatoria Permanente ATA 24 mesi (I fascia) della Provincia di Campobasso per i profili Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico (All.)**
4. **Il ricorrente, inoltre, ha presentato domanda aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di Terza fascia del Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario della Provincia di Campobasso per il Profilo Assistente**



**Amministrativo. (All.)**

5. **In entrambe le domande di aggiornamento il ricorrente ha sempre dichiarato il servizio di leva militare obbligatorio prestato in favore del Ministero della Difesa, successivamente al conseguimento del titolo per l'accesso. (All.)**
6. Per quanto riguarda le graduatorie 24 Mesi ATA, l'Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23/2/2009, all'Allegato 1, alla lettera B) prevede che *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.” (All.)*
7. Allo stesso modo, il Decreto Ministeriale n. 89 del 21/5/2024, all'allegato A (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.) (All.), opera un ingiustificato *discrimen* tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, disponendo che *“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni”*.
8. In entrambe le Graduatorie, per il servizio militare prestato **non in costanza di nomina**, dunque, la tabella riconosce solo **punti 0,60 per ogni anno** e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (All. da A/1 a A/5); per il servizio prestato **in costanza di nomina**, invece, la tabella riconosce il punteggio



del servizio specifico, ossia **punti 6 per ogni anno** e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

9. Nelle suddette graduatorie, invero, per il servizio militare, al ricorrente non è stato **riconosciuto il punteggio per il servizio militare, pari ad almeno 6 punti previsti per il periodo intero per VFP1 (All) per ogni profilo, con conseguente gravissimo pregiudizio in termini di perdita di opportunità lavorativa.**

\*\*\*

La mancata attribuzione del punteggio pieno per il servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso in graduatoria è illegittima per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

**VIOLAZIONE DELL'ART. 20 LEGGE 958/86 –  
VIOLAZIONE DELL'ART. 62 LEGGE 312/1980 –  
VIOLAZIONE DELL'ART. 569, COMMA 3, IN  
ANALOGIA ALL'ART. 485, COMMA 7, D. LGS 297/94.**

10. L'art. **84 D.P.R. 417/1974** prevedeva che *“Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (...) resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo”*.
11. Con la riforma del servizio militare di leva di cui all'**art. 20 della legge n. 958/86**, tuttavia, si dispose che il servizio di leva, reso a cavallo del 30.1.1987 e successivamente, fosse **valutato come servizio d'insegnamento anche se prestato non in costanza d'impiego o di servizio.**
12. A ciò si aggiunga il chiaro tenore letterale dell'**art. 62 della Legge 11 luglio 1980, n. 312** (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 luglio, n. 190). - Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Il predetto art. 62, rubricato **“VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI E SUPPLENZE”**, dispone che **“IL**



SERVIZIO MILITARE È VALUTATO AI FINI DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE,  
*educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevedrà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente".*

13. La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita dall'**art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/94**, ossia del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, che, con riferimento al “*Riconoscimento del servizio*” [degli insegnanti] agli effetti della carriera”, così recita: “**Il periodo di servizio militare di leva .... è valido a tutti gli effetti**”.
14. Analogamente, per il personale ATA, **l'art. 569, comma 3**, del citato Testo Unico, sempre ai fini del “*riconoscimento del servizio*”, stabilisce che “**IL PERIODO DI SERVIZIO MILITARE DI LEVA O PER RICHIAMO O IL SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO DI QUELLO DI LEVA È VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI**”.
15. La norma, di portata generale, non può essere oggetto di restrizioni interpretative, non essendo il riconoscimento operato dalla citata disposizione di rango primario connotato da **alcuna limitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare**.
16. Il tenore generale ed onnicomprensivo del citato art. 596, comma 3, del D. Lgs. 297/94, dunque, indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda



parte, Cost., di **evitare che il servizio militare obbligatorio** (qual era sino alla “sospensione” di tale obbligatorietà con L. n. 226/04) **possa pregiudicare l’attività lavorativa**, necessariamente impedita e quindi ritardata durante il periodo di leva.

17. Tale interpretazione, invero, trova fondamento nella disposizione di cui all’**art. 52, secondo comma, della Carta Costituzionale**, secondo la quale “[...] *Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici* [...]”.
18. Per il personale ATA, in particolare, la chiamata al servizio di leva determina **l’impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza**, con conseguente perdita dell’opportunità di maturare il punteggio che permette di progredire in graduatoria. Ecco perché la richiamata normativa specifica prevede che il periodo di leva sia **valutato a tutti gli effetti e senza alcuna limitazione temporale relativa al momento del suo espletamento**.
19. Questa interpretazione del dato normativo, peraltro, è stata pienamente condivisa dalla **CORTE DI CASSAZIONE**. La suprema Corte, in particolare, con la **SENTENZA 35380 DEL 18 NOVEMBRE 2021**, ha chiarito in via definitiva che **il servizio militare deve essere pienamente valutato, anche se non prestato in costanza di rapporto di impiego**.
20. Il Ministero dell’Istruzione, peraltro, nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione, aveva posto in dubbio la computabilità del servizio militare, qualora non svolto in costanza di nomina, appellandosi al fatto che **l’articolo 2268, comma 1, del codice dell’ordinamento militare** (D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel 2010, ha espressamente abrogato l’art. 20 della Legge del 24/12/1986, n. 958, il quale prevedeva che «1. *il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la*



*determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico*”. Il Ministero pretendeva, infatti, di desumere da tale abrogazione la volontà del legislatore di valutare solo il periodo trascorso in qualità di militare di leva in pendenza di rapporto di lavoro. Tale assunto, secondo il Ministero dell’Istruzione, sarebbe stato avvallato dal fatto che l’art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, al comma 2, prevede che: «*Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro*».

21. La Corte di Cassazione, sconfessando la tesi ministeriale, ha invece aderito alla **posizione unanime della giurisprudenza di merito formatasi sul tema<sup>1</sup>**, confermando il diritto al pieno riconoscimento del punteggio previsto per il servizio di leva prestato, **alla sola condizione che lo stesso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento**. La Cassazione ha, infatti, confermato che “**il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell’accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2)**”.
22. L’**art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2000** (Codice dell’ordinamento militare), riguardante la «valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata

<sup>1</sup>cfr. *ex multis* Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc. n. 133/2012, sentenza del 12.09.2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d’Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d’Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d’appello di L’Aquila sentenza n. 841/2013.



equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, infatti, al comma 1, che *«i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»* e, al comma 2, che *«ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»*.

23. Secondo la Corte di Cassazione, *“In una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050 del Codice dell’ordinamento militare, si deve affermare che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro siano valutabili a fini concorsuali: una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”* (così Corte di Cassazione – sez. Lavoro – ordinanza del 3 giugno 2021 – n. 15477).

24. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, pertanto, una corretta interpretazione dell’assetto normativo impone di ritenere che **l’art. 2050 non contrasti con l’art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94**, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato **devono essere sempre pienamente valutabili**, sia ai fini della carriera che dell’accesso ai ruoli,



**in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro.**

25. L'interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione risulta pienamente condivisibile in quanto **la Corte Costituzionale** ha costantemente rimarcato che *«il concetto di **posizione di lavoro** non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il **diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura.** Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria ... implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima» (così Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8).*

26. La Corte di Cassazione ha, pertanto, correttamente applicato il principio secondo cui deve essere privilegiata una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa atteso che, in base all'art. 52 comma 2, secondo periodo, della Cost., **la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino**, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di supplenza, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive.

27. Negli stessi termini:

- La **Corte d'Appello di Milano** che, con **sentenza n. 789 del 26.09.2023**, ha riconosciuto il diritto alla valutazione per intero del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina



nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA sul presupposto che *“Il D.M. 50 del 03.03.2021, nella parte in cui prevede che il servizio militare sia valutato solo se espletato in costanza di nomina, di fatto, limita la portata applicativa della norma di rango primario costituita dall’art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) che, nel disciplinare il “riconoscimento del servizio ai fini della carriera”, al comma 7, precisa: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.*

- il **Consiglio di Stato** che, con **ordinanza n. 5408/2021**, ha sospeso l’efficacia del Decreto Ministeriale n. 50 del 2021, *“in quanto una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297 del 1994 impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie A.T.A. anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica”.*

\*\*\*

Ed invero, nello stesso senso si è espresso l’Ecc.mo Tribunale di Campobasso, in ultimo con una recente sentenza n. 12/2024 pubblicata il 18/1/2024, degna di essere riportata.

Nello specifico, il Tribunale di Campobasso ha accolto la domanda del ricorrente, riconoscendogli il punteggio nelle graduatorie scolastiche, in cui è inserito, derivante per il servizio militare di leva svolto, secondo il più recente orientamento della S.C. (nn.5679/20, 15127/21, 15487/21, 41894/21), nella parte in cui la S.C. ha precisato che: *“deve intanto premettersi che il c.d. servizio civile, qui interessato, gode dell’equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. Igs. 66/2010); secondo l’art. 485, co. 7, d. Igs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei*



*servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; l'art. 2050 del d. lgs. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce poi, al comma 1 che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» ed al comma 2 che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»” e che non è condivisibile l’interpretazione secondo cui soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, perché “deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il 5 R. G. n. 25472/2014 contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la*



*perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)".*

L'orientamento è stato confermato dalla Corte di Appello di Campobasso (ex multis sentenza n. 110/2023), sulla base del principio secondo cui <<viene in rilievo la normativa dettata dall'art. 485, comma 7 del D.lgs. n. 297/1994 secondo il quale "7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti". Inoltre, l'art. 2050 del D.lgs. n. 66/2010, rubricato "Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" prevede che "1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di



*tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. 3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.” Secondo l'interpretazione offerta più di recente dalla Corte di Cassazione, e condivisibilmente posta a fondamento della decisione del giudice di prime cure “deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici*



*concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)” (così tra le altre Cass. n. 15127/2021; Cass. n. 5670/2020).*

\*\*\*

**Nello stesso senso si è espressa anche la Suprema Corte, con ordinanza n. 15965 del 7/6/2024, in un caso sovrapponibile a quello del ricorrente, riconoscendone l'intero punteggio (6 punti) anche per il servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina. (All.)**

\*\*\*\*

Per questi motivi, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato con ogni e più ampia riserva per quanto qui non azionato

### **RICORRE**

All'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Larino, affinché, respinta ogni contraria istanza, Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, ordinare al Ministero convenuto di valutare per intero - come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) - il servizio militare prestato dal ricorrente dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso nelle graduatorie ATA d'interesse, **con conseguente attribuzione di sei punti da aggiungere sul punteggio utile complessivo.**

\*\*\*\*

**Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso**



**forfettario e accessori di legge, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.**

\*\*\*

**Si versano in atti i seguenti documenti in copia conforme agli originali:**

1. Ultimo contratto a tempo determinato;
2. Copia del titolo di studio;
3. Foglio di congedo illimitato e documento matricolare militare;
4. Copia delle domande di inserimento in Graduatoria ATA 24 mesi profili AT e CS anno 2023 e 2024;
5. Copia delle domande di inserimento in III fascia d'istituto personale ATA profilo AA;
6. Copia della vigente graduatoria ATA 24 mesi (Ifascia) profilo AA e CS;
7. Copia della vigente graduatoria III fascia di Istituto personale ATA profilo AA;
8. O.M. n.21 del 21/2/2009 Concorso ATA 24 mesi e allegati;
9. D.M. 89 del 21/5/2024 sulle graduatorie ATA d'istituto III fascia 2021-23 e allegati;
- 10.CCNL IR 2019/2021 per il personale di comparto istruzione e ricerca;
- 11.Giurisprudenza citata;
- 12.Ordinanza Corte Cassazione n. 15965 del 7/6/2024.

\*\*\*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e **pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo ammonta a € 259,00** e il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € 35.240,04, come da dichiarazione che si deposita.

Campobasso, lì 18/6/2024



Avv. Fabio Ganci

Avv. Walter Miceli

Avv. Tania Gentile

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC**

Il sottoscritto procuratore, Avv. Tania Gentile

#### **PREMESSO CHE**

Il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per intero del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia, e del risarcimento del danno per perdita di chance;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai soggetti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia d'istituto della provincia di Campobasso per il personale ATA, vigenti per gli anni scolastici 2021/2024.

#### **CONSIDERATO CHE**

**la notifica nei confronti di tale immenso numero di controinteressati sarebbe impossibile con le modalità ordinarie**, per il numero degli stessi e per l'impossibilità di identificazione, e ancor più in considerazione dei tempi d'urgenza qui necessari per la tutela del diritto sotteso, che altre forme di notifica dilaterrebbero oltremodo;

l'efficacia della tradizionale notifica per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative al riguardo sono le affermazioni contenute nella pronuncia della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 106/1990: *“Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino- potenziale*



*convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...);*

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque eccessivamente onerosa per la ricorrente e non idonea al raggiungimento dello scopo;

**sul sito internet del Ministero dell'Istruzione già vi sono attualmente pubblicazioni autorizzate ed ordinate dai giudici di merito a seguito di istanze ex art. 151 c.p.c. come la presente**, quale modalità autorizzata dal rispettivo Giudice del Lavoro ai fini della comunicazione ai potenziali controinteressati.

Tutto ciò premesso

### **CHIEDE**

che l'ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare in particolare la notificazione del presente ricorso **ai controinteressati, mediante pubblicazione** del ricorso-decreto sul sito istituzionale internet del Ministero dell'Istruzione, o in altro sito istituzionale meglio individuato.

Con osservanza.

Avv. Tania Gentile

